

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale
del settore commercio

4 GIUGNO 2025

L'anno 2025 il giorno 4 del mese di giugno, tra:

Confcommercio-Imprese per l'Italia, rappresentata dal Presidente Carlo Sangalli, dal Vice Presidente Mauro Lusetti, dal Segretario Generale Marco Barbieri, dal Direttore Centrale Politiche del Lavoro e Welfare Guido Lazzarelli, dal Responsabile Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali Paolo Baldazzi, Laura Iodice, Andrea Zoppo, Lorella Maria Iacovone, Pierantonio Poy, Mauro Gentiluomo, Roberta Rossetti, Maria Elisabetta Russo, Luca Vizzini, Ciro Sinatra;

Confcooperative, rappresentata dal Presidente Nazionale Maurizio Gardini, assistito dal Capo del Servizio Sindacale Giuslavoristico Sabina Valentini, e da Federico Baldelli del Servizio Sindacale Giuslavoristico;

Confesercenti, rappresentata dalla Presidente Patrizia De Luise, dal Vice Presidente Vicario Nico Gronchi, dai Vice Presidenti Dario Domenichini, Vittorio Messina, Vincenzo Schiavo, dal Direttore Generale Giuseppe Capanna, dal Segretario Generale Mauro Bussoni, assistiti dal Responsabile Ufficio Politiche del Lavoro Elvira Massimiano, e dal Responsabile Ufficio Politiche Sociali Giorgio Cappelli;

e

FNAARC – Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio – rappresentata dal Presidente Alberto Petranzan, dal Vice Presidente Vicario Sergio Mercuri, dai Vice Presidenti Francesco Fantazzini, Massimiliano Pratesi, Carlo Trevisan, dai componenti della Giunta Fabrizio Battisti, Paolo Dainese, Giulio Di Sabato, Arcangelo Galante, Domenico Greco, Gioacchino Mattiolo, Paolo Michelis, Elena Montagnoli, Stefano Montesco, Paolo Murenu, Giuseppe Nicolaio, Augusto Patrignani, Andrea Pizzi, Vincenzo Salerno, Antonino Scuto, Roberto Sica, Attilio Sbermini, assistiti dal Segretario Generale Pietro Coletti e dall'Avvocato Agostino Petriello;

FILCAM-UIL – Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi – rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Russo e dal Segretario Nazionale Alessio Di Labio e dal Responsabile del Settore Danilo Lelli;

FISASCAT-CISL – Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini e del Turismo – rappresentata dal Segretario Generale Davide Guarini, dal Segretario Generale Aggiunto Vincenzo Dell'Orefice; dai Segretari Nazionali: Aurora Blanca, Ivan Notamicola e Giusi Sferuzza e da: Salvatore Carofratello, Mirco Ceotto, Stefania Chicca, Marco Demurtas, Diego Lorenzi, Daniele Meniconi, dell'Ufficio Sindacale, Cinzia Pietrosanto (Coordinamento Femminile), da Dario Campeotto, - Presidente AQUMT, unitamente a Dario Zanatta della Sezione Nazionale Agenti e Rappresentanti e da una delegazione trattante composta da: Bagnolini Gianluca, Barazzetta Francesco, Baroncini Claudia, Bellomo Alfonso, Bertolissi Fabio, Calà Guido, Cappelli Malgara, Chirico Stefania, Comiati Giovanni Battista, Da Col Gianluca, D'Aquaro Giuseppe, Diociaiuti Stefano, Dondeynaz Henri, Elmi Andretti Gianni, Ferrigni Michelangelo, Fratta Guido, Frigelli Davide, Genova Massimiliano, Gualtieri Alessandro, Lai Manolo, Lo Papa Fortunato, Longo Olga, Manca Patrizia, Mangone Sara, Marini Diego, Martignetti Alessandro, Montagnini Cristiano, Palalunga Marco, Pegoraro Nicola, Piacquaddio Leonardo, Pintacora Teresa, Porcedda Monica, Rossi Giosuè, Rotoni Rachele, Ruta Maria, Scaburri Federica, Scialanca Massimiliano, Spitalieri Vincenzo Stefano, Talamone Mirko, Verde Marco; dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dalla Segretaria Generale Cisl Daniela Fumarola;

UILTUCS-UIL – Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi – rappresentata dal Segretario Generale Paolo Andreani e dal Segretario Nazionale Giuseppe Zimmari, Andrea Zanchetta, Barbara Zanussi, Roberto Fallara, e Francesco D'Amario;

FIARC-CONFESERCENTI – Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – rappresentata dal Presidente Antonino Marcianò, dai Vice Presidenti Leonardo Fabbri, Antonio Olivieri, Alberto Palella, Matteo Rinaldi, Diego Terreno, Osvaldo Trancalini, dal Coordinatore Nazionale Fabio D'Onofrio e dal Vice Coordinatore Nazionale Sauro Spignoli;

UGL-TERZIARIO NAZIONALE – Unione Generale del Lavoro – rappresentata dal Segretario Generale Luigi De Mitri Pugno, da Luca Matrigiani, Emilio Navarra e Luca Malcotti;

U.S.A.R.C.I. – Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio – rappresentata dal Presidente Giovanni Di Pietro, dal Vice Presidente Vicario Mauro Ristè, dal Segretario Nazionale Antonello Marzolla, dai Vice presidenti Nazionali Pasquale Affatati, Massimo Azzolini, Luigi Doppietto, Marcello Gribaldo, dal Componente Comitato di Presidenza Vincenzo Veri, e dal Segretario di Presidenza Massimiliano Baldini.

Visti

gli Accordi Economici Collettivi del 16 febbraio 2009 e del 29 marzo 2017

si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio composto di 28 articoli, di 9 tabelle, letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.

Premessa

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alla peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali.

Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente

migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L'eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non porterà la nullità o annullabilità dell'intero Accordo Economico Collettivo.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa.

Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive, nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (in seguito denominate "ditte") e gli agenti e rappresentanti di Commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.

Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli art. da 1742 a 1752 C.C., indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:

- a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte, ai sensi dell'art. 1742 e ss.cc. del Codice Civile, di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona.
- b) è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
- c) è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1748, co. 1, del Codice Civile.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 C.C., senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 C.C., devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Il presente Accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'Accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.

Dichiarazione a verbale n. 1

Il presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita" a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Le organizzazioni firmatarie del presente Accordo intendono chiarire che le attività di agenzia, contrattualmente definite tra la casa mandante e l'agente di commercio, comprendono tutte le forme previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidato e non solo alla forma attraverso cui viene conferito l'incarico.

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono con atto scritto all'indirizzo del destinatario, o sede legale del destinatario, e/o indirizzo Pec, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

ARTICOLO 1 BIS – DEFINIZIONE BASE DI CALCOLO

Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell'ambito dei singoli istituti contrattuali.

ARTICOLO 2 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le norme contenute nel presente Accordo ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di due volte consecutivamente. Ove non risulti per iscritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Si precisa che tutte le indennità di fine rapporto dovranno essere calcolati sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis nel corso della complessiva durata del rapporto.

ARTICOLO 3 – ZONA DI ATTIVITA' E VARIAZIONI DEL CONTENUTO ECONOMICO DEL RAPPORTO

Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.

Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenenti le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi.

Le parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni *in peius* per l'agente del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni che non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto.

Le variazioni *in peius* per l'agente di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari si considerano:

- di lieve entità quando comportano modifiche *in peius* per l'agente comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche *in peius* per l'agente comprese tra 5 (cinque) e 15 (quindici) per cento delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche *in peius* per l'agente superiori al 15 (quindici) per cento delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per i plurimandatari che per i monomandatari.

Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari.

Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

In riferimento ai casi di variazione di media e di sensibile entità la mandante è obbligata ad inserire nella comunicazione scritta di variazione che intende adottare, l'entità economica della modifica.

Qualora l'agente o rappresentante, sia plurimandatario che monomandatario, comunichi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della variazione di non accettare le variazioni di media e di sensibile entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L'agente monomandatario ha anche l'ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandato.

Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve e di media entità apportate in un periodo di 24 (ventiquattro) mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 3, ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

In luogo del preavviso lavorato di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari che sono stati oggetto

della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva.

Chiarimento a verbale.

In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza gli incarichi conferiti all'agente o rappresentante riguardino generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI.

L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

In particolare deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

È nullo ogni patto contrario.

Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente o rappresentante, nel solo caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non derivato dal normale utilizzo. È vietato l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni da quando ha ricevuto l'ordine, della impossibilità di poterlo evadere totalmente o parzialmente.

Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all'agente o rappresentante le notizie necessarie per l'esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l'agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente deve fornire all'agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.

ARTICOLO 5 – PROVVISORI

Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati d'Art. 1748 C.C., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato:

“Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 1748 C.C. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.

In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.

Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempre che rientrino nell'ambito del mandato conferito.

Il preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lett. C). Corrisponderà quindi nei termini di legge e dell'A.E.C. le provvigioni relative.

L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.

Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione, fatte salve le provvigioni derivanti da vendite assegnate con bandi di gara, per le quali i termini saranno presumibilmente quelli successivi all'assegnazione della vendita. Sono fatti comunque salvi gli accordi tra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell'agente, ma in nessun caso diminuito.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.

Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli articoli 1742 e 1746 Cod.Civ. , ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito un specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale computabile ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali.

L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

Il preponente riconoscerà all'agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, i beni e/o servizi, eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all'agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 lett. c).

ARTICOLO 6 – SPESE

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo, salvo patto contrario.

Il patto contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso in forma percentuale.

ARTICOLO 7 – LIQUIDAZIONE DELLE PROVVISIIONI

Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni, le parti convengono che venga regolata secondo quanto previsto dall'art. 1749 C.C., nella parte che viene di seguito riportata:

“Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo”

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato dal D.Lgs. 231/2002.

Il preponente deve fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese o trimestre le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l'aliquota provvigionale.

Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70 % (settanta per cento) della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 (novanta) giorni e nella misura del 35% (trentacinque per cento) per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 (novanta) giorni.

ARTICOLO 8 – PATTO DI NON CONCORRENZA.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1751 bis Cod. Civ., compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica esecuzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale.

Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.

- a) La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis, spettanti nei 5 (cinque) anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis, spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a 5 (cinque) anni.
- b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per 24 (ventiquattro) e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

Ai sensi del comma 1 del presente articolo sono da ritenersi esclusi gli accordi che prevedano il pagamento dell'indennità con anticipi erogati nel corso del rapporto, anche se in forma non provvigionale.

Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a 5 (cinque) anni. Per i rapporti di durata compresa tra 0 (zero) e 5 (cinque) anni l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85% (ottantacinque per cento).

Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatari la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:

- 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 (zero) e 5 (cinque) anni;
- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 (cinque) e 10 (dieci) anni;
- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 (dieci) anni.

Ai soli fini dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle S.r.l. con due o più soci.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del Codice Civile è complementare per l'agente di commercio all'indennità prevista dall'art. 1751 del Codice Civile ed alle indennità di fine rapporto previste dall'A.E.C. e non può essere in esse ricompresa.

Nota a verbale 1

Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente articolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.

Nota a verbale 2

Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.

ARTICOLO 9 – MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla polizza di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e/o ricovero ospedaliero.

La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:

- a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;
- b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di 51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
- c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornaliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmente stipulate dalla Fondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo.

Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse sul F.I.R.R. calcolato come indicato al successivo art. 15 del presente Accordo.

ARTICOLO 10 - GRAVIDANZA, PUERPERIO, MATERNITÀ E PATERNITÀ.

In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un massimo di 12 (dodici) mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affido di minore. In tale caso entro il periodo di 12 (dodici) mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978 numero 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi.

Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero di darne ad altri l'incarico di esercitarlo.

Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l'agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante di commercio.

La facoltà per il padre agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell'attività per un massimo di 20 (venti) giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione /affido del figlio/a non rileva ai fini della possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del rapporto. Resta inteso che per tale periodo il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto.

ARTICOLO 11 – PREAVVISO

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:

Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:

- Tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- Quattro mesi dal quarto anno iniziato;
- Cinque mesi dal quinto anno iniziato;
- Sei mesi dal sesto anno iniziato in poi.

Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:

- Cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- Sei mesi dal quarto anno iniziato in poi;
- Sette mesi dal quinto anno iniziato in poi;
- Otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta ed il preavviso sarà pari a cinque mesi per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis, di competenza dell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuti.

In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.

Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Ove più favorevole per l'agente, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis, liquidate durante il rapporto stesso.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis.

Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

ARTICOLO 12 – INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO.

All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13.

Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 Cod. Civ.

Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante ai sensi dell'art. 1 bis in aggiunta alle provvigioni, sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali, quali le variazioni contrattuali, il F.I.R.R, l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.

ARTICOLO 13 – INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO.

Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Cod.Civ. , anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.

A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:

- il primo, denominato "Indennità di risoluzione del rapporto", viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato "Indennità suppletiva di clientela", sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo Capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, 1° comma, Cod.Civ. ;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 Cod. Civ., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.

Fatta eccezione per il primo emolumento ("Indennità di risoluzione del rapporto"), le altre componenti dell'indennità di cui al presente articolo non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente.

L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono

state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell'ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell'età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci ed anche nell'ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all'art. 2272, n. 4 del Codice Civile.

D) Indennità di risoluzione del rapporto

All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante un'indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate durante il rapporto secondo le misure di seguito riportate.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei termini sotto indicati:

- a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a Lire 2.000.000 (due milioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra Lire 2.000.000 (due milioni) e Lire 3.000.000 (tre milioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di Lire 2.000.000 e Lire 3.000.000 sono elevati rispettivamente a Lire 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) e Lire 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila);
- b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di Lire 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra Lire 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) e Lire 4.000.000 (quattro milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di lire 2.500.000 e di Lire 4.000.000 sono elevati rispettivamente a Lire 3.000.000 (tre milioni) e Lire 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila);
- c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di Lire 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra Lire 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila) e Lire 6.000.000 (sei milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di Lire 4.500.000 e Lire 6.000.000 sono elevati rispettivamente a Lire 6.000.000 (sei milioni) e Lire 8.000.000 (otto milioni);
- d) per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di Lire 6.000.000 (sei milioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra Lire 6.000.000 (sei milioni) e Lire 9.000.000 (nove milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di Lire 6.000.000 e Lire 9.000.000 sono elevati rispettivamente a Lire 12.000.000 (dodici milioni) e Lire 18.000.000 (diciotto milioni);
- e) per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di Lire 12.000.000 (dodici milioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra Lire 12.000.000 (dodici milioni) e Lire 18.000.000 (diciotto milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di Lire 12.000.000 e Lire 18.000.000 sono elevati rispettivamente a Lire 24.000.000 (ventiquattro milioni) e Lire 36.000.000 (trentasei milioni);
- f) per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2025 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante ed integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 (seimila duecento/00) Euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 (seimila duecento/00) Euro e 9.300,00 (novemila trecento/00) Euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 Euro e 9.300,00 Euro sono elevati rispettivamente a 12.400,00 (dodicimila quattrocento/00) Euro e 18.600,00 (diciottomila seicento/00) Euro.
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato e determinato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante ed integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000,00 (dodicimila/00) Euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 12.000,00 (dodicimila/00) Euro e 18.000,00 (diciottomila/00) Euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 12.000,00 Euro e 18.000,00 Euro sono elevati rispettivamente a 24.000,00 (ventiquattromila/00) Euro e 36.000,00 (trentaseimila/00) Euro.

Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo F.I.R.R della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio e comunque qualsiasi compenso erogato per attività accessoria al contratto. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.

Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della stessa Fondazione.

Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo F.I.R.R della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell'agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione.

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l'indennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento di fine rapporto ed è di esclusiva proprietà degli agenti o rappresentanti.

Nell'ipotesi di cessione a terzi – operata dall'agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all'agente o rappresentante cedente.

II) Indennità suppletiva di clientela

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I), una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state ancora interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto.

Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente.

- a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
- b) 3,50 % (tre virgola cinquanta per cento) sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis dal quarto al sesto anno compiuto;
- c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis negli anni successivi.

Per il periodo 1 gennaio 1977 – 31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente art. 14, primo comma dell'A.E.C. 24 giugno 1981:

“All'agente o rappresentante sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivi al 1° gennaio 1977 nel modo seguente:

- a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;*
- b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.”*

L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente:

- conseguenti ad invalidità permanente e totale per cui non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- dovute ad infermità e/o malattia per la quale non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- successive al conseguimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o Ape ENASARCO e/o INPS;
- per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 Cod.Civ.);
- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.

Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis.

Dichiarazione a verbale ai capi I e II.

In relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1751 Cod. Civ. ed alle disposizioni pattuite nell'A.E.C. 26 febbraio 2002 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 Cod. Civ., citato.

III) Indennità meritocratica.

In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente Accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 Cod. Civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, intendendosi per tali l'aumento del fatturato ai sensi dell'art. 14, derivanti dagli affari con tali clienti.

Come termini di valutazione numerica per la determinazione del pagamento dell'indennità meritocratica verrà determinato un valore iniziale (pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all'agente all'inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all'agente al termine del rapporto di agenzia), secondo i criteri indicati nell'art. 14.

Al fine di ottenere un confronto tra valori omogenei il valore iniziale dovrà essere attualizzato utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell'art.13, ai sensi dell'art. 1751 Cod. Civ. , l'indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente quali età, pensionamento, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività, o in caso di decesso;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

L'indennità meritocratica aggiuntiva spetta, in presenza delle condizioni sopra indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 Cod. Civ.

Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti il presente Accordo precisano che l'indennità meritocratica sia pari al valore massimo previsto dall'art. 1751 del Codice Civile depurato da quanto dovuto a titolo di FIRR ed Indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente quantificato secondo le diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito riportata.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si danno atto di avere modificato in senso migliorativo il sistema di calcolo individuato con i precedenti Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002, facendo anche riferimento al criterio dell'equità ed esaltando l'aspetto del merito attraverso il riconoscimento, all'agente o rappresentante di commercio, di una quota di "Indennità Meritocratica", basata sull'incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari.

Nell'eventualità di possibili contenziosi sulle indennità di fine rapporto, così come descritte nel presente art. 13, le parti stipulanti, nel dare la massima assistenza ai propri associati, indicano nelle Commissioni di Conciliazione istituite contrattualmente gli strumenti idonei alla conclusione positiva delle vertenze degli agenti iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo e pertanto richiamano integralmente quanto previsto all'art. 20 del presente Accordo.

Ciò premesso, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente non inferiore alle quote della Indennità di risoluzione del rapporto, accantonate presso la Fondazione ENASARCO, che vengono liquidate all'agente o rappresentante dalla Fondazione ENASARCO nella misura e secondo le modalità di cui al presente capo I, le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo convengono che le ulteriori quote dell'indennità di fine rapporto di cui ai capi II e III del presente art. 13 (Indennità suppletiva di clientela ed Indennità meritocratica) sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto della presente dichiarazione a verbale n. 1.

Le Parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente o in sede sindacale.

All'atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2113, comma 4 Cod. Civ. 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla Legge 533/73, dal D.lgs. n. 80/98 e dal D.lgs. 387/98, da depositarsi successivamente presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, se richiesto.

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si danno reciprocamente atto che, anche in presenza della mancata conciliazione o mancato accordo oppure in caso di mancata comparizione di una delle parti presso la commissione di conciliazione, ciascuna delle parti potrà adire l'Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modifiche, o promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dall'art. 21 del presente Accordo.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 Cod. Civ. , ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti richiamano l'opportunità che l'eventuale attivazione della clausola risolutiva espressa si fondi su circostanze oggettivamente dimostrabili da parte della casa mandante.

Tabella di calcolo dell'Indennità meritocratica, in applicazione di quanto definito al capo III del presente articolo:

Durata del rapporto	Percentuale di incremento del fatturato	Percentuale di indennità da applicare al valore residua del 100% previsto dall'ar. 1751 Cod.Civ. già depurato dal FIRR ed ISC
Fino a 12 mesi	Da 0% a 5%	-
	Da 5% a 30%	25%
	Da 30% a 60%	30%
	Da 60% a 150%	40%
Da 12 a 24 mesi	Oltre 150%	100%
	Fino a 30%	30%
	Da 30% a 60%	35%
	Da 60% a 150%	40%
Da 24 a 36 mesi	Oltre 150%	100%
	Fino a 30%	35%
	Da 30% a 60%	40%
	Da 60% a 150%	45%
Da 36 a 48 mesi	Oltre 150%	100%
	Fino a 30%	40%
	Da 30% a 60%	45%
	Da 60% a 150%	50%

	Oltre 150%	100%
Da 48 a 60 mesi	Fino a 30%	45%
	Da 30% a 60%	50%
	Da 60% a 150%	55%
	Oltre 150%	100%
Da 60 mesi in avanti	Fino a 30%	50%
	Da 30% a 60%	55%
	Da 60% a 150%	60%
	Oltre 150%	100%

ARTICOLO 14 – INCREMENTO DEL FATTURATO

Per individuare il valore reale dell'incremento del fatturato, di cui al capo III del precedente art. 13, procurato dall'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente.

Per la determinazione percentuale dell'incremento si porranno a confronto i valori di volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente, all'inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente, al termine del rapporto (valore finale). In alternativa, in accordo tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la determinazione percentuale dell'incremento si porranno a confronto i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all'agente, all'inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all'agente, al termine del rapporto (valore finale).

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui contemplati.

I valori iniziali e i valori finali verranno individuati con le seguenti modalità:

Durata del rapporto	Valore iniziale	Valore finale
Per il primo anno di durata del rapporto	Media del volume del fatturato di competenza dei primi 3 mesi	Media del volume del fatturato di competenza degli ultimi 3 mesi
Per il secondo anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 6 mesi	Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 6 mesi
Per il terzo anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 9 mesi	Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 9 mesi
Per il quarto anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 12 mesi	Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 12 mesi
Dall'inizio del quinto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 24 mesi	Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 24 mesi
Dall'inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 36 mesi	Media annua del fatturato di competenza degli ultimi 36 mesi
Dall'inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 48 mesi	Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 48 mesi
Oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 60 mesi	Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 60 mesi

Per omogeneizzare i dati relativi al valore iniziale ed a quello finale, il valore iniziale riferito a qualunque delle ipotesi contenute nella sopra indicata tabella, verrà rivalutato applicando i coefficienti di rivalutazione ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 Cod. Civ., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.

ARTICOLO 15 – ACCANTONAMENTI PRESSO L'ENASARCO

L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.

Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli accordi Economici Collettivi sopra citati per il periodo antecedente il 1° gennaio 1959.

Per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte e subordinata alla condizione che la Fondazione corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento).

Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965 l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l'ENASARCO, sempreché detta Fondazione corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell'Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione "Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.)" al Fondo di assistenza a favore degli iscritti della Fondazione.

I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.

Le ditte sono tenute a segnalare all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti ed ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari ed alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le somme versate all'ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitivamente acquisite al fondo corrispondente a favore dell'agente di commercio, in relazione al quale sono state versate.

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 16 – PREVIDENZA ENASARCO

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Economico 30 giugno 1938 ed alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 ed approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 15.202,00 Euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 Euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatario.

Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.

Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono, però, tenute ad un versamento del 3% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.

Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 13, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

ARTICOLO 17 – ISCRIZIONE ALL'ENASARCO

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla Fondazione ENASARCO, entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla Legge 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il F.I.R.R. di competenza dell'anno precedente.

ARTICOLO 18 – PATTUZIONI PIÙ FAVOREVOLI

Il presente Accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

ARTICOLO 20 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE – PROCEDURE

Ai sensi di quanto previsto dagli art. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs. 31/3/1988 n. 80 e dal D.lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso le Associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio stipulanti il presente Accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali.

La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta:

- a) per le case mandanti, da un rappresentante dell'associazione alla quale aderisce la casa mandante;
- b) per gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell'associazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT-CISL, della UILTUCS-UIL, della FILCAMS-CGIL, della UGL-Terziario, o della USARCI, cui l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L'associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 80/98.

Il termine previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce il mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411, e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge 533/73 e dal D.lgs. n. 80/98 e n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, Cod. Civ. , 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla Legge 533/73, dal D.lgs. 80/98 e dal D.lgs. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.

Dichiarazione delle parti

Entro la fine dell'anno 2025 le Parti si incontreranno per definire le procedure di cui agli articoli 19 e 20.

ARTICOLO 21 – COLLEGIO ARBITRALE.

Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 18 del presente Accordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

A tal fine è istituito, a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente la prima udienza.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'organizzazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dall'organizzazione sindacale territoriale – F.N.A.A.R.C., F.I.A.R.C., FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, FILCAMS-CGIL, UGL-Terziario e USARCI – a cui l'agente o rappresentante di commercio sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.

I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.

In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro quindici giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

- a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
- c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.

Le parti danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412- quater, c.p.c.

ARTICOLO 22 – INSCINDIBILITÀ DEI TRATTAMENTI

Le disposizioni del presente Accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

ARTICOLO 23 – DURATA DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO

Il presente Accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, dal 1° luglio 2025 e al 30 giugno 2029; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, e si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo.

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'Accordo Economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità dell'economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.

Esse assumono, pertanto, impegno, in caso di presentazione di progetti di Legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono, altresì, l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti il presente accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 200

Nota a verbale

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico.

ARTICOLO 24 – FORMAZIONE

Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l'incarico di elaborare un progetto per la formazione e l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscrittrici il presente Accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

ARTICOLO 25 – VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l'impresa mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta dell'importo ivi determinato alle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante mediante raccomandata da inviare all'Organizzazione sindacale di appartenenza ed all'impresa commerciale mandante.

ARTICOLO 26 – ENTE BILATERALE

Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l'Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti ed agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro sei mesi dalla firma del presente Accordo

ARTICOLO 27 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso.

ARTICOLO 28 – FINANZIAMENTO DEI FONDI

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all'art. 27 del presente Accordo Economico Collettivo, nonché l'Ente Bilaterale previsto dall'art. 26 del presente Accordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall' A.E.C. ed agganciate al sistema dell'accantonamento del F.I.R.R. e della contribuzione assistenziale ENASARCO.

Dichiarazione delle parti agli articoli 26, 27 e 28

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 26, 27 e 28 dell'accordo Economico Collettivo del 4 giugno 2025, ai fini della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi ~~entro il 30 giugno 2010~~ per la definizione dei relativi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_

CALCOLO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO, ART. 13 CAPO I

TABELLA A in vigore dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1968			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino a Lire 2.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Lire 2.000.001 a Lire 3.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 3.000.000 annue	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino a Lire 2.500.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Lire 2.500.001 a Lire 3.500.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 3.500.000 annue	1%	-	1%

TABELLA B in vigore dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1976			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino a Lire 2.500.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Lire 2.500.001 a Lire 4.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 4.000.000 annue	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino a Lire 3.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Lire 3.000.001 a Lire 4.500.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 4.500.000 annue	1%	-	1%

TABELLA C in vigore dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1980			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino a Lire 4.500.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Lire 4.500.001 a Lire 6.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 6.000.000 annue	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino a Lire 6.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Lire 6.000.001 a Lire 8.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 8.000.000 annue	1%	-	1%

TABELLA D in vigore dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1988			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino a Lire 6.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Lire 6.000.001 a Lire 9.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 9.000.000 annue	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino a Lire 12.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Lire 12.000.001 a Lire 18.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 18.000.000 annue	1%	-	1%

TABELLA E in vigore dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 2001			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino a Lire 12.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Lire 12.000.001 a Lire 18.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 18.000.000 annue	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino a Lire 24.000.000 annue	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Lire 24.000.001 a Lire 36.000.000 annue	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Lire 36.000.000 annue	1%	-	1%

TABELLA F in vigore dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2025			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino ad Euro 6.200,00 annui	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Euro 6.200,01 ad Euro 9.300,00 annui	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Euro 9.300,00 annui	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino ad Euro 12.400,00 annui	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Euro 12.400,01 ad Euro 18.600,00 annui	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Euro 18.600,00 annui	1%	-	1%

TABELLA G			
in vigore dal 1 gennaio 2026			
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari)</i>			
I) Sulle provvigioni fino ad Euro 12.000,00 annui	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigioni da Euro 12.000,01 ad Euro 18.000,00 annui	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Euro 18.000,00 annui	1%	-	1%
<i>B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari)</i>			
I) sulle provvigioni fino ad Euro 24.000,00 annui	1%	3%	4%
II) sulla quota di provvigione da Euro 24.000,01 ad Euro 36.000,00 annui	1%	1%	2%
III) sulla quota eccedente Euro 36.000,00 annui	1%	-	1%

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, in piazza G. G. Belli n. 2, il 4 giugno 2025

Confcommercio – Imprese per l'Italia
 Confcooperative
 Confesercenti

F.N.A.A.R.C.
 FILCAMS - CGIL
 FISASCAT – CISL
 UILTUCS – UIL
 F.I.A.R.C.
 UGL . Terziario
 U.S.A.R.C.I.